

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4292 del 28/08/2023
Oggetto	D.LGS. 28/2011 E SMI D.LGS 164/2000 E SMI - MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA DET-AMB-2023-828 DEL 20.02.2023 E SUCCESSIVA MODIFICA NON SOSTANZIALE DET-AMB-2023-3641 DEL 17.07.2023 PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOCARBURANTI AVANZATI (BIOMETANO) DI CAPACITA' PRODUTTIVA 500 SM3/H, METANODOTTO DI CONNESSIONE DN100 DP 75 BAR E ALTRE OPERE CONNESSE, SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' CAMPIANO, VIA VIOLARO, 2 FOGLIO 40 PARTICELLE 279 E 280 - BIOCIRCULAR S.R.L. VIA VIOLARO, 2 LOCALITA' CAMPIANO IN COMUNE DI RAVENNA - P.IVA/C. F. 02683600395
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4439 del 28/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventotto AGOSTO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS. 28/2011 E SMI D.LGS 164/2000 E SMI – MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA DET-AMB-2023-828 DEL 20.02.2023 E SUCCESSIVA MODIFICA NON SOSTANZIALE DET-AMB-2023-3641 DEL 17.07.2023 PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOCARBURANTI AVANZATI (BIOMETANO) DI CAPACITÀ PRODUTTIVA 500 SM³/H, METANODOTTO DI CONNESSIONE DN100 DP 75 BAR E ALTRE OPERE CONNESSE, SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITÀ CAMPIANO, VIA VIOLARO, 2 FOGLIO 40 PARTICELLE 279 E 280 – BIOCIRCULAR S.R.L. VIA VIOLARO, 2 LOCALITÀ CAMPIANO IN COMUNE DI RAVENNA - P.IVA/C. F. 02683600395

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01.01.2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di autorizzazioni uniche per l'installazione/esercizio di impianti di produzione di energia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, che recepisce le novità introdotte dalla L.R. n. 25/2017;

VISTA la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successivi adeguamenti;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”;

- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”*, in particolare l’art. 12 ai comma 3 e 4 cita:
 - *“La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata alla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico[...]”*;
 - *“L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni. [...]”*;
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”* che ha apportato modifiche al D.Lgs. 387/03 ed in particolare ha introdotto all’art.12 il comma 4-bis che recita:
 - *“per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto.”*
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 *“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;
- D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”*;
- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 *“Attuazione della direttiva n. 98/30/Ce recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999 n. 144”*;
- Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- D.M. 02 marzo 2018 *“Promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti”* del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- D.M. del 17 aprile 2008 *“Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8”*;
- Deliberazione 7 maggio 2015 210/2015/R/Gas Direttive in tema di processi di mercato relativi all’immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale - prima attuazione;
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e del Gas *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)”* e s.m.i.;

- Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 10 “*Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative*” e successive modifiche ed integrazioni, la DGR 1965/99 e DGR 2088/2013;
- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 “*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144. (GU Serie Generale n.142 del 20-06-2000)*”
- Legge Regionale 29 settembre 2003, n.19 “*Norme in materia di riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico*”, Direttiva applicativa DGR n. 1732 del 12.11.2015 “*Terza Direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico"*”;
- D.G.R. n. 1053 del 09.06.2003 “*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*”.
- Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 “*Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l’esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;
- D.G.R. n.673 del 14.04.2004 “*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante “disposizioni in materia di inquinamento acustico”*”;
- Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 “*Norme per la riduzione del rischio sismico*” e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- Delibera di Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 1198 “*Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1494/2011 del 24.10.2011 “*Regolamento regionale ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1495/2011 del 09.11.2011 “*Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1496/2011 del 24.10.2011 “*Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all’autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale*”;
- Delibera di Assemblea Legislativa n. 51 del 26.07.2011 “*Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica*”;
- Decreto Legislativo 08 novembre 2021 n. 199 “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.*” e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 20 maggio 2022 n. 51 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*”;
- Legge 15 luglio 2022 n. 91 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e*

- attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;*
- Legge 5 agosto 2022, n. 108 (in SO n.29, relativo alla G.U. 05/08/2022, n.182) di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, (in G.U. 16/06/2022, n.139) riguardante *“Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. (22G00082)”*;
 - D.M. 340 del 15.09.2022: *“Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare – Produzione biometano”* e successivo Decreto Direttoriale n. 23 del 13 gennaio 2023 di approvazione delle Regole Applicative per l'incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale (D.M. 340 del 15.09.2022);
 - Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 47 del 24 febbraio 2023*), convertito in Legge 21 aprile 2023, n. 41 recante: *«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.»*;
 - Decreto-Legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni con Legge n. 100 del 31.07.2023 riguardante *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”*;
 - Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08.04.2016 *“Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad ARPAE Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”*;
 - Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 *“Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE”*.

PREMESSO CHE:

- in data 08.08.2023 la Società BIOCIRCULAR S.r.l. con sede legale in via Violaro, 2 località Campiano in Comune di Ravenna - P.IVA/C.F 02683600395, presentava a firma del Legale Rappresentante, istanza di modifica non sostanziale all'Autorizzazione Unica rilasciata con DET-AMB-2023-828 del 20.02.2023 e successiva modifica non sostanziale DET-AMB-2023-3641 del 17.07.2023 acquisita al PG 2023/137506, per l'impianto di produzione di biocarburanti avanzati (biometano) di capacità produttiva di 500 Sm³/h, metanodotto di connessione DN 100 DP 75 bar alla rete SNAM e altre opere connesse, sito in Comune di Ravenna, località Campiano, via Violaro, 2 – Foglio 40 mappali 279 e 280;
- l'avvio del procedimento è coinciso con il deposito dell'istanza in data 08.08.2023;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/1990 e s.m.i., ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna comunicava, con nota PG 2023/138460 del 09.08.2023 l'avvio del procedimento e l'indizione della Conferenza dei Servizi decisoria semplificata asincrona composta dai seguenti Enti legittimati: Azienda USL della Romagna;
- la Società BIOCIRCULAR S.r.l. in data 23.08.2023 depositava la documentazione integrativa volontaria riguardante l'attestazione assolvimento bollo acquisita agli atti al PG 2023/143873;
- nel corso del procedimento autorizzativo, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna acquisiva i pareri/autorizzazioni/nulla osta e/o ogni altro atto di assenso comunque denominato ritenuto necessario, conservati agli atti della pratica SINADOC n. 2023/28973 come di seguito riportati:

Protocollo generale	Autorizzazioni/pareri/nulla osta	Ente competente al rilascio
PG 2023/144671 del 24.08.2023	Relazione Tecnica L'azienda Biocircular ha presentato una istanza di modifica non sostanziale dell'impianto già autorizzato con determina DET-AMB-2023-828 del 20/02/2023, per una capacità nominale di produzione di biometano di 750 Sm³/h, ridotta poi a 500 Sm³/h con determina DET-AMB-2023-3641 del 17/07/2023 per adeguarsi all'evoluzione normativa necessaria per partecipare alle aste/bandi previsti dal GSE. Durante l'iter autorizzativo le modifiche fin qui intercorse ed approvate sono state finalizzate alla rispondenza ai criteri tecnici fissati dal GSE per poter partecipare con successo ed di conseguenza ottenere gli incentivi per la produzione di biometano. Questa nuova istanza di modifica non sostanziale si inserisce all'interno del medesimo quadro normativo in evoluzione e consiste nell'implementare, in invarianza dei flussi complessivi, non modificando le interconnessioni fra le parti di impianto, una diversa modalità di ricircolo del digestato. <i>“La variante prevista negli elaborati è relativa a una diversa modalità di ricircolo del separato liquido dopo la separazione di 1° stadio con una parte sostanziale di separato liquido che viene inviato direttamente in testa ai fermentatori primari senza passare dalla vasca di stoccaggio n. 3. Il dettaglio della variante è evidenziato nella tav 2.1 – Schema dimensione dell'impianto.”</i> <i>Si vuole sottolineare che, come riportato nelle precedenti relazioni, la vasca 3 di ricupero gas ha un volume utile pari a 6.834 mc che, visti i prodotti in uscita pari a 96,5 t/d, garantisce un tempo di residenza superiore ai 30 giorni previsti dal decreto Biometano; infatti:</i> ● Volume della vasca di stoccaggio n. 3 mc 6.834 ● Portata in uscita ton/d 96,5 ● Tempo di residenza $6.834/96,5 = \text{giorni } 71 > 30 \text{ giorni}$ <i>Ciò costituisce quindi piena attuazione a quanto richiesto dal Decreto del MITE n. 340 del 15/09/2022 art 4 punto h) che prevede che le vasche di stoccaggio del digestato debbano contenere la produzione di almeno 30 giorni, siano coperte e a tenuta di gas da impiegare per la produzione di energia elettrica, termica o di biometano.</i> La ottimizzazione del processo e del ricircolo del digestato liquido strappato dalla ammoniaca (operazione sempre estremamente delicata per ottenere in fase di digestione anaerobica un giusto quantitativo di ammoniaca tale da non inibire le fermentazioni) avviene in assoluta invarianza di: 1) Biomassa alimentata all'impianto 2) Produzione di biometano invariata (500 Sm³/h) 3) Flussi di traffico ed emissioni in atmosfera invariate 4) Quantitativi di azoto in uscita destinati ad utilizzazione	ARPAE ST

	agronomica Visto quanto sopra, questo Servizio non ritiene di dover impartire prescrizioni e fare osservazioni nel merito di quanto presentato dalla ditta, ed esprime parere favorevole all'istanza di modifica non sostanziale presentata.	
PG 2023/142116 del 18.08.2023	È stato condotto da parte dei competenti Servizi di questo Dipartimento l'esame del progetto, della documentazione tecnica allegata all'istanza di cui all'oggetto. Dalla valutazione sotto il profilo igienico-sanitario dell'intervento proposto, per quanto di competenza di questo servizio non si riscontrano pareri ostativi.	AUSL DELLA ROMAGNA - Servizio Igiene pubblica

ATTESO CHE le modifiche progettuali resesi necessarie al fine di ottemperare alle condizioni previste dal D.M. 340 del 15.09.2022 *“Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare – Produzione biometano”* ed al successivo Decreto del MITE n. 23 del 13.01.2023 di approvazione delle regole applicative per l'incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale *“DM Biometano – Regole applicative - Allegato 1 al Decreto di approvazione: incentivi per il biometano immesso nella rete del gas naturale”*, riguardano, con particolare riferimento all'art 4 punto h), modifiche del ricircolo del separato liquido dopo la separazione di 1° stadio con una parte sostanziale di separato liquido che viene inviato direttamente in testa ai fermentatori primari, previo trattamento di strippaggio, senza passare dalla vasca di stoccaggio n. 3.

In uscita dai post fermentatori il digestato tal quale sarà separato in solido (83.1 t/d valore medio) e liquido (402 t/d valore medio); la frazione solida cadrà nel piazzale sottostante mentre la frazione liquida in parte andrà direttamente nella vasca di stoccaggio a recupero 3 (79,6 t/d valore medio) mentre il restante separato liquido (322,4 t/d valore medio) passerà all'interno del sistema di strippaggio che in uscita darà una frazione liquida quasi completamente de-azotata (316,9 t/d valore medio).

Una quota parte (300 t/d valore medio) verrà ricircolata nei digestori primari, il restante separato liquido (16,9 t/d valore medio) andrà nella vasca a recupero gas numero 3 il cui volume utile pari a 6.834 mc che garantisce un tempo di residenza superiore ai 30 giorni previsti dal decreto Biometano, dati i seguenti valori:

- Volume della vasca di stoccaggio n. 3 mc 6.834;
- Portata in uscita ton/d 96,5;
- Tempo di residenza $6.834/96,5 = \text{giorni } 71 > 30 \text{ giorni}$;

CONSIDERATO CHE:

- in merito alle verifiche antimafia in data 22.03.2023 è stata inoltrata richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 alla Prefettura di Ravenna attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) n. PR_RAUTG_Ingresso_0021714_20230322;
- il termine previsto dall'art.88 comma 4-bis del D.Lgs.159/2011 (30gg.) è decorso e considerato il mancato preavviso alla scrivente Amministrazione richiedente/procedente circa ulteriori verifiche di particolare complessità da svolgersi da parte della Prefettura di Ravenna, ARPAE SAC prendeva atto delle autocertificazioni redatte ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs.159/2011, acquisite al PG 2023/122166 del 13.07.2023 attestanti l'assenza di situazioni ostative indicate dall'art. 67 del D.Lgs.159/2011 nei confronti di tutti i soggetti ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs.159/2011;
- le autocertificazioni sopraccitate attestanti l'assenza di situazioni ostative indicate dall'art. 67 del D.Lgs.159/2011 nei confronti di tutti i soggetti ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs.159/2011 hanno un termine di validità di sei mesi, la cui scadenza è prevista a gennaio 2024; le stesse sono state nuovamente acquisite al PG 2023/137506 del 08.08.2023 nell'ambito del presente procedimento;

- ai sensi del D.M. 10.09.2010 *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* punto 13.1 lettera j) e ai sensi della DDG n. 55 del 05.04.2016 *“Direzione amministrativa. Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpa Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”*, il legale rappresentante della Società BIOCIRCULAR S.r.l. riconfermava l'impegno a fornire all'atto di avvio dei lavori una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa;
- ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 *“Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE”*, il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori e non ricade nei casi di esenzione;
- ai fini del procedimento di modifica dell'Autorizzazione Unica DET-AMB-2023-828 del 20.02.2023 e successiva modifica non sostanziale DET-AMB-2023-3641 del 17.07.2023 è stato preso in considerazione il progetto definitivo dell'opera che è agli atti di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Pratica SINADOC 2023/28973;

DATO ATTO CHE:

- al fine di ottemperare alle condizioni previste dal D.M. 340 del 15.09.2022: *“Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare – Produzione biometano”* e successivo Decreto del MiTE n. 23 del 13.01.2023 di approvazione delle regole applicative per l'incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale *“DM Biometano – Regole applicative - Allegato 1 al Decreto di approvazione: incentivi per il biometano immesso nella rete del gas naturale”*, con particolare riferimento all'art. 4 punto h) (le vasche di stoccaggio del digestato debbano contenere la produzione di almeno 30 giorni, coperte e a tenuta di gas) le modifiche progettuali riguardano il ricircolo del separato liquido dopo la separazione di 1° stadio con una parte sostanziale di separato liquido che viene inviato direttamente in testa ai fermentatori primari, previo trattamento di strippaggio, senza passare dalla vasca di stoccaggio n. 3 e senza la previsione di nuovi interventi strutturali in quanto la modifica si attua utilizzando le tubazioni già previste nel progetto approvato con DET-AMB-2023-828 del 20.02.2023 e riportate nel documento Allegato 2 Tavola 7 rev 00 Luglio 2021 *“2.7 - Planimetria schema tubazioni.pdf”* (**Allegato n. 2** al presente Atto) acquisito al PG 2021/124014 alla pratica SINADOC 2021/22212;
- le modifiche proposte sono schematizzate nel documento Allegato 1 Tavola 2 rev 00 Agosto 2023 *“3_2.1 - schema dimensionale dell'impianto”* acquisito al PG 2023/137506 (**Allegato n. 1** al presente atto) che sostituisce il documento *“2.5 - Schema dimensionale dell'impianto rev01.pdf.p7m”* acquisito con PG 2023/121694 del 12.07.2023 - Allegato n. 2 della DET-AMB-2023-3641 del 17.07.2023;
- non è prevista alcuna variazione nella ricetta di alimentazione né nei quantitativi di digestato prodotto;

DI DARE ATTO CHE in termini di quadro autorizzativo il presente Atto **non sostituisce** alcun titolo abilitativo;

CONSIDERATO CHE con dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società BIOCIRCULAR S.r.l. acquisita al PG 2023/137506 del 08.08.2023 sono stati confermati gli impegni alla sottoscrizione di Convenzione con la Provincia di Ravenna – Settore Viabilità per la realizzazione dei lavori di allargamento e consolidamento del tratto della S.P. n. 101 *“Standiana-Via Lunga”* nel tratto compreso tra il nuovo accesso all'impianto (pk +192) e via Valloncello (pk 3+298) nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 18-19-20-21-22 della D.D. n. DET-AMB-2023-828 del 20.02.2023 e di Convenzione con il Comune di Ravenna per gli interventi compensativi approvati in sede di Conferenza dei Servizi decisoria conclusiva a favore dello stesso Comune di Ravenna secondo quanto indicato nelle Prescrizioni n. 25 e 26 della D.D. n. DET-AMB-2023-828 del 20.02.2023;

DATO ATTO del rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per il rilascio del provvedimento di

Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. e dell'art 14 bis comma 2 lettera c) della L. 241/1990 e s.m.i. come esplicitato nella seguente tabella:

Avvio del procedimento - presentazione istanza	08.08.2023
Avvio della Conferenza dei Servizi	09.08.2023
Termine per la conclusione della Conferenza dei Servizi asincrona (45 gg)	22.09.2023
Termine per la conclusione del procedimento (60 gg)	07.10.2023

ATTESO CHE entro i termini della Conferenza dei Servizi decisoria asincrona sono pervenuti tutti i pareri favorevoli degli Enti chiamati ad esprimersi nell'ambito del procedimento;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento Dott.ssa Antonella Gagliardi, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI MODIFICARE l'Autorizzazione Unica DET-AMB-2023-828 del 20.02.2023 e successiva provvedimento di modifica non sostanziale DET-AMB-2023-3641 del 17.07.2023 rilasciata alla Società BIOCIRCULAR S.r.l. con sede legale in via Violaro, 2 località Campiano in Comune di Ravenna - P.IVA/Codice Fiscale 02683600395 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biocarburanti avanzati (biometano) di capacità produttiva di 500 Sm³/h, sito in Comune di Ravenna, località Campiano, via Violaro, 2 – Foglio 40 mappali 279 e 280, in conformità con il progetto approvato dalla Conferenza dei Servizi e composto dagli elaborati depositati agli atti della pratica SINADOC n. 2023/28973 limitatamente a:

- modifiche del ricircolo del separato liquido dopo la separazione di 1° stadio, con una parte sostanziale di separato liquido che viene inviato direttamente in testa ai fermentatori primari, previo trattamento di strippaggio, senza passare dalla vasca di stoccaggio n. 3. In uscita dai post fermentatori il digestato tal quale sarà separato in solido (83.1 t/d valore medio) e liquido (402 t/d valore medio); la frazione solida cadrà nel piazzale sottostante mentre la frazione liquida in parte andrà direttamente nella vasca di stoccaggio a recupero 3 (79,6 t/d valore medio) mentre il restante separato liquido (322,4 t/d valore medio) passerà all'interno del sistema di strippaggio che in uscita darà una frazione liquida quasi completamente de-azotata (316,9 t/d valore medio). Una quota parte (300 t/d valore medio) verrà ricircolata nei digestori primari, il restante separato liquido (16,9 t/d valore medio) andrà nella vasca a recupero gas numero 3 il cui volume utile pari a 6.834 mc che garantisce un tempo di residenza superiore ai 30 giorni previsti dal decreto Biometano, dati i seguenti valori:
 - Volume della vasca di stoccaggio n. 3 mc 6.834;
 - Portata in uscita ton/d 96,5;
 - Tempo di residenza $6.834/96,5 = \text{giorni } 71 > 30 \text{ giorni}$;

2. **DI DARE ATTO** che sono parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti elaborati afferenti al progetto di impianto di biocarburanti avanzati (biometano):
- **Allegato n. 1** – Allegato 1 Tavola 2 rev 00 Agosto 2023 “3_2.1 - schema dimensionale dell'impianto” in sostituzione dell’Allegato n. 2 – 2.5 - Schema dimensionale dell'impianto rev01.pdf.p7m – rev 01 luglio 2023 al provvedimento DET-AMB-2023-3641 del 17.07.2023;
 - **Allegato n. 2** - Allegato 2 Tavola 7 rev 00 Luglio 2021 “2.7 - Planimetria schema tubazioni.pdf” acquisito al PG 2021/124014 alla pratica SINADOC 2021/22212;
3. **DI DARE ATTO** che, il rilascio della presente autorizzazione non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
4. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell’art.12, comma 1 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. le opere oggetto della presente autorizzazione sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;
5. **DI CONFERMARE** tutte le condizioni, obblighi e prescrizioni indicati nel provvedimento DET-AMB-2023-828 del 20.02.2023 e DET-AMB-2023-3641 del 17.07.2023, per quanto non in contrasto con quanto stabilito nel presente atto;
6. **DI STABILIRE CHE** la Società BIOCIRCULAR S.r.l. con sede legale in via Violaro, 2 località Campiano in Comune di Ravenna (PIVA/Codice fiscale 02683600395) ha l’obbligo di fornire una garanzia finanziaria ad ARPAE, per tutta la durata di esercizio dell’impianto maggiorata di due anni, anche mediante più fidejussioni, per l’importo approvato in sede di Conferenza dei Servizi e dal Comune di Ravenna pari a **euro 798.943,05** IVA inclusa (diconsi settecentonovantottomilanovecentoquarantatre/05 euro IVA inclusa), **prima della comunicazione di inizio lavori**, a garanzia dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, i cui contenuti devono essere conformi alla Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 15/04/2016 “*Direzione Amministrativa Definizione dei Contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*”, **pena la revoca dell’Autorizzazione unica rilasciata**; l’efficacia dell’autorizzazione è subordinata alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di ARPAE; **fino alla predetta comunicazione non potrà essere svolta l’attività oggetto del presente provvedimento**;
7. **DI STABILIRE CHE** i costi del piano smaltimento ed il valore della fidejussione a garanzia dell’obbligo di ripristino **dovranno essere rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni**; parimenti detta garanzia dovrà essere aggiornata all’atto del rilascio del rinnovo dell’autorizzazione; **il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi previsti dalla normativa vigente comporterà, previa diffida da parte dell’Ente competente, la revoca dell’Autorizzazione unica rilasciata**;
8. **DI STABILIRE CHE** la Società BIOCIRCULAR S.r.l. ha l’obbligo di comunicare tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna eventuali modifiche della struttura societaria ed in particolare del nominativo del legale rappresentante;
9. **DI STABILIRE** che la Società BIOCIRCULAR S.r.l. dovrà impegnarsi a fornire comunicazione ad ARPAE SAC di Ravenna e al Comune di Ravenna della cessazione dell’esercizio dell’impianto, nonché comunicazione di inizio e fine lavori di dismissione dell’impianto;

10. **DATO ATTO** che, ai fini del rilascio del presente provvedimento, soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., è stata acquisita con PG 2023/143873 del 23.08.2023 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante della Società BIOCIRCULAR S.r.l. con sede legale in via Violaro, 2 località Campiano in Comune di Ravenna - P.IVA/Codice fiscale 02683600395 con cui ha provveduto a trasmettere il seguente numero seriale identificativo della marca da bollo del valore di 16,00 euro (diconsi sedici/00 euro): 01192220983765 con data di emissione 20.06.2023;
11. **DI DICHIARARE CHE** per la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. 159/2011, vige la condizione risolutiva e pertanto, in caso di esito sfavorevole delle verifiche antimafia, la stessa verrà revocata;
12. **DATO ATTO** che, ai fini della conclusione del presente procedimento, il termine stabilito per la conclusione del procedimento, come indicato nel preambolo, è stato rispettato;
13. **DI DARE ATTO** che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni per gli aspetti ambientali sono affidati al Servizio Territoriale di ARPAE e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;
14. **DI TRASMETTERE COPIA** del presente atto alla Società BIOCIRCULAR S.r.l. ed ai componenti della Conferenza dei Servizi;
15. **DARE ATTO** che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
(Dott. Ermanno Errani)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.